



Vernate, 12 novembre 2019

MM NO. 08/2019 CONCERNENTE LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI IN SEGUITO ALL'INTRODUZIONE DELLA NUOVA LALPAMB E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE

Signor Presidente,
Signore e signori Consiglieri,

ci permettiamo sottoporre alla vostra attenzione il Messaggio municipale no. 08/2019 concernente la modifica del Regolamento sulla gestione dei rifiuti in seguito all'introduzione della nuova LALPamb e conseguente aggiornamento delle tariffe, approvato con RM no. 245 del 23.10.2019.

PREMESSE

Le ultime modifiche del Regolamento sulla gestione dei rifiuti nel Comune di Vernate sono state approvate dal Consiglio Comunale in data 14 giugno 2012.

Con l'entrata in vigore della nuova Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPamb) si deve procedere con la modifica degli articoli del nostro regolamento sulla gestione dei rifiuti.

Considerato che le nuove normative richiedono la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti al 100%, viene anche richiesta la modifica della forchetta per le tasse basi.

MODIFICHE

Art. 24
Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:

- a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
- e) consegnare organismi alloctoni, da smaltire ai sensi dell'OEDA.

I contravventori potranno essere puniti in applicazione dell'Art. 34 del presente Regolamento.



Art. 28

Copertura delle Spese

¹Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia.

²Esse si suddividono in tassa base (art. 15), tassa sul quantitativo (art. 16) e altre tasse causali (art. 17).

³Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%, ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabile ai cittadini.

⁴Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

⁵La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- quelli amministrativi e del personale
- di informazione e sensibilizzazione
- di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- di investimento
- gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

⁶La tassa sul peso per kg di rifiuto è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

⁷I costi del personale direttamente interessato sono inclusi nel calcolo dei costi a carico dell'utenza; dal calcolo sono esclusi i costi amministrativi generali.

⁸Il Comune può adottare disposizioni speciali per casi sociali particolari.

Art. 29

Tariffe

¹Tassa di base.

La tassa di base è prelevata annualmente mediante fattura emessa dal Comune alle seguenti tariffe:

	Min CHF	Min CHF
Economie domestiche (domiciliati)		
economia domestica composta da una o due persone al beneficio della Prestazione Complementare dell'AVS/AI	20	60
economia domestica composta da una persona	50	150
economia domestica composta da due persone	70	190
economia domestica composta da 3 o più persone	120	290
Proprietari di residenze secondarie (case e/o appartamenti), per economia domestica	120	290



Esercizi pubblici		
Bar e ristoranti	300	1200
Supplemento per posto letto	50	120

Attività indipendenti con una produzione di rifiuti limitata		
uffici postali e commerciali, parrucchieri, istituti di estetica, fisioterapia e massaggi, piccole attività artigianali quali elettricisti, sanitari, pittori, ecc. come pure piccole attività aventi quale caratteristica l'offerta di servizi (consulenze, amministrazione, ecc.)	100	360

Attività industriali, commerciali ed artigianali		
banche, negozi di generi alimentari, garages, officine, imprese di costruzione, falegnamerie ed altre attività artigianali importanti quali elettricisti, sanitari, pittori, ecc.	300	700

Utenti Via Villaggio del Sole e Via Burico - tariffa Agno		
economia domestica	100	170

²La forchetta relativa alla tassa sul peso per kg di rifiuto solido urbano viene stabilito dal Consiglio di Stato con pubblicazione annuale sul Foglio Ufficiale

³La tassa sul peso è pagata dall'utente al momento della consegna dei rifiuti solidi urbani

⁴Tutte le tariffe descritte sono escluse IVA

⁵Sono esenti dal pagamento delle tasse le associazioni senza scopo di lucro.

Art. 33

Attuazione e misure d'esecuzione

¹Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

²Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei



responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).

²Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.

³Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

⁴Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 34

Contravvenzioni

¹Le contravvenzioni al presente regolamento, alle disposizioni esecutive e alle decisioni emanate sulla base del regolamento stesso vengono punite dal Municipio con una multa fino a CHF 10'000, a norma dell'art. 145 della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987.

²La procedura è retta dagli Art. 147 e seguenti della Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987, riservate le leggi speciali.

Art. 35

Ricorso

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla notifica.

ENTRATA IN VIGORE

Dopo l'adozione da parte del Consiglio comunale, il nuovo regolamento sarà sottoposto al Consiglio di Stato per approvazione.

Per le considerazioni espresse con il presente messaggio, si invita il Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e:

1. Sono approvate le modifiche al Regolamento sulla gestione dei rifiuti del Comune di Vernate.
2. Ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato, il presente Regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2020.



PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
G. Cossi

Il Segretario
M. Dotta

Per analisi e rapporto

Gestione	Petizioni	Edilizia/opere pubbliche
X	X	

Allegato: Regolamento